

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI MENSILI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITI AL DOMICILIO DA UN CAREGIVER FAMILIARE O DA UN ASSISTENTE FAMILIARE REGOLARMENTE ASSUNTO

(ai sensi delle DGR 2720/2019 – 2862/2020 – 3055/2020 di Regione Lombardia – MISURA B2)

1

**Presentazione delle domande al proprio Comune di Residenza
dal giorno 04/05/2020 al giorno 19/06/2020**

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente documento stabilisce, per l'anno 2020, i criteri d'accesso alla misura B2 "Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza", in particolare allo strumento del "Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto" previsto dal Programma operativo regionale FNA 2019 - Deliberazioni Regionali n° 2720/2019 "Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019 – 2021 e Programma Operativo Regionale annualità 2019 – esercizio 2020", n° 2862/2020 "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2019: integrazioni e ulteriori specificazioni", n° 3055/2020 "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2019: ulteriori determinazioni conseguenti all'emergenza COVID-19 per la misura B1 e la misura B2".

Con verbale n. 2 del 16/04/2020 dell'Assemblea dei Sindaci è stato inoltre approvato il Programma Operativo d'Ambito – FNA 2019.

La misura è destinata alle persone di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autonomia personale nelle attività della vita quotidiana (sia attività di vita quotidiana –ADL- che attività strumentali alla vita quotidiana – IADL), di relazione e sociale. Tale misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

ART. 2 - DESTINATARI

Possono beneficiare dei buoni sociali mensili i soggetti assistiti al domicilio che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) MINORI DISABILI GRAVI:

- Essere **residenti** in uno dei sette Comuni dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (**Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore**);
- Avere un'età compresa tra **0 e 17 anni**;
- Avere un **valore ISEE ordinario NON superiore a € 30.000,00**;
- Essere **in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiari dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- Essere **assistiti da un caregiver familiare o da un assistente familiare impiegato con regolare contratto**;
- **NON beneficiare della Misura B1**;
- **NON essere accolto in via definitiva presso Unità d'offerta residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali e NON frequentare Unità d'offerta sociosanitarie o sociali semiresidenziali diurne per più di 18 ORE SETTIMANALI**;

b) ADULTI DISABILI GRAVI:

- Essere **residenti** in uno dei sette Comuni dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (**Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore**);
- Avere un'età **pari o superiore ai 18 anni**;
- Essere **in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiari dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- Avere un **valore ISEE sociosanitario NON superiore a € 25.000,00**;
- Essere **assistiti da un caregiver familiare o da un assistente familiare impiegato con regolare contratto**;
- **NON beneficiare della Misura B1**;
- **NON beneficiare del contributo per progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale assunto**;
- **NON beneficiare della misura Bonus Assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.**
- **NON essere accolto in via definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali e/o NON frequentare Unità d'offerta sociosanitarie o sociali semiresidenziali diurne**;

c) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:

- Essere **residenti** in uno dei sette Comuni dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (**Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore**);

- Avere un'età pari o superiore ai 65 anni;
- Essere **in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiari dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- Avere un **valore ISEE sociosanitario NON superiore a € 25.000,00**;
- Essere **assistiti da un caregiver familiare o da un assistente familiare impiegato con regolare contratto**;
- **NON beneficiare della Misura B1**;
- **NON beneficiare del Bonus Assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.**
- **NON essere in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018**;
- **NON essere accolto in via definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali e/o non frequentare Unità d'offerta sociosanitarie o sociali semiresidenziali diurne**;

ART.3 IMPORTO DEI BUONI SOCIALI:

3.1 BUONI SOCIALI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DAL CAREGIVER FAMILIARE

Il numero di mensilità riconosciute ai destinatari dei buoni verrà definito sulla base del numero totale di ammessi alla graduatoria d'Ambito, fino ad un massimo di 12 mensilità.

L'importo di ogni buono sarà definito secondo i seguenti criteri:

IL BENEFICIARIO È IN POSSESSO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	€ 150,00
IL BENEFICIARIO NON È IN POSSESSO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	€ 300,00

3.2 BUONI SOCIALI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DA UN ASSISTENTE FAMILIARE IMPIEGATO CON REGOLARE CONTRATTO

Il numero di mensilità riconosciute ai destinatari dei buoni verrà definito sulla base del numero totale di ammessi alla graduatoria d'Ambito, fino ad un massimo di 12 mensilità.

L'importo di ogni buono sarà definito secondo i seguenti criteri:

	Ore settimanali assistente familiare		
	0-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
IL BENEFICIARIO E' IN POSSESSO DELL'INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO DI	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00

L'erogazione dei buoni verrà effettuata a seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

In caso di assenza del caregiver familiare, causa emergenza covid-19, è possibile riconoscere un valore mensile fino ad un importo massimo di € 300,00 finalizzato a sostenere il personale di assistenza per le persone che vivono sole al domicilio. Ad integrazione del suddetto buono, in caso di personale d'assistenza regolarmente impiegato, può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sociale fino ad un importo massimo di € 300,00.

ART. 4 – PROCEDURE DI RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SOCIALI

4.1. IL RICHIEDENTE

Per accedere al bando, il richiedente (o colui che rappresenta il richiedente) in possesso dei requisiti di cui all'art.2, dovrà presentare istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza (attraverso l'invio della domanda all'indirizzo di posta elettronica) su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it (nella pagina: Servizi e progetti – Fondo per le Non Autosufficienze), e consultabile nel proprio Comune di residenza, alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e/o del rappresentante il beneficiario (nel caso di minore: copia C.I. del genitore oltre che del minore);
- Copia della **condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure della documentazione attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- Nel caso in cui si richieda l'accesso al buono sociale *"finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate da un assistente familiare impiegato con regolare contratto"*, allegare **copia del contratto dell'assistente familiare regolarmente assunto** con indicazione del totale delle ore di assistenza prestate.

Le domande possono essere presentate **dal giorno 04/05/2020 al giorno 19/06/2020**. **Si comunica che non sono previste ulteriori aperture.**

4.2 L'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE

Ricevuta la domanda, l'assistente sociale comunale, referente del caso, deve:

- a) Verificare il possesso dei requisiti per l'accesso così come individuati all'art. 2 del presente Avviso (in particolare valore ISEE dichiarato dal richiedente). Con riferimento alla necessità di produrre l'attestazione ISEE si comunica che verranno considerate le difficoltà che il cittadino può incontrare dovute all'emergenza covid-19 in corso;
- b) Effettuare la *“valutazione del profilo del richiedente”*, ovvero la sintesi del profilo funzionale e della valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale) che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo di strumenti valutativi, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali alla vita quotidiana (IADL). Nel caso di richiedenti con bisogni di natura sociosanitaria, la valutazione sarà di carattere multidimensionale da effettuarsi con i servizi territoriali dell'A.S.S.T. competenti;
- c) Predisporre il Progetto Individuale di Assistenza (PAI), che dovrà obbligatoriamente contenere:
 - ❖ L'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
 - ❖ La declinazione per ogni dimensione di vita della persona (Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali, Istruzione/Formazione, Lavoro, Mobilità, Casa, Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità, Altro) i vari interventi e servizi già in atto o da attivare;
 - ❖ l'indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
 - ❖ La descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente assunto da sostenere con il Buono previsto da questa Misura;
 - ❖ Il valore ISEE considerato ai fini dell'erogazione della Misura.

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- periodo di sollievo
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone disabili devono essere indicati nel progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI ecc.

Il Progetto Individuale di Assistenza (PAI) dovrà obbligatoriamente essere condiviso e sottoscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il Progetto Individuale è sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito anche dalla persona/famiglia -o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica- e trasmesso all'ASST di competenza.

Nel caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'ASST, esso è sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia -o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica- e dal responsabile del caso (*case manager*).

Entro il medesimo termine il PAI deve essere trasmesso all'Azienda al fine di procedere all'erogazione del buono.

- d) Garantire la corretta trasmissione dei dati attraverso i canali informatici messi a disposizione per tutti i casi rientranti nella misura prevista dalle DGR 2720/2019 – 2862/2020 – 3055/2020 (in particolare il valore delle scale ADL e IADL necessario per l'assegnazione del punteggio nella griglia di valutazione finalizzata alla formazione della graduatoria);
- e) Trasmettere all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona l'istanza per l'accesso alla misura presentata dal richiedente e la documentazione necessaria per l'assegnazione dei punteggi, in particolare la griglia per la valutazione della condizione assistenziale del minore disabile debitamente compilata.

ART. 5 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

Per ogni area di intervento verrà formulata una graduatoria (ANZIANI – CAREGIVER; ANZIANI – ASSISTENTE FAMILIARE; DISABILI – CAREGIVER; DISABILI MINORI – CAREGIVER; DISABILI – ASSISTENTE FAMILIARE).

Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori come di seguito individuati:

A) VALORE ISEE		B) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		C) LIVELLO DI DIPENDENZA
INTERVALLO €	PUNTI	PRESENZA	ASSENZA	Misurato con scala ADL+IADL con le seguenti modalità: (punti 14 – punteggio ADL – punteggio IADL) x 10 = punteggio attribuito Valori di riferimento: punti 0: nessuna dipendenza punti 140: massima dipendenza *per minori disabili: verrà utilizzata la scala elaborata dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona (0-140)
0 € - 3.000,00 €	100	50 PUNTI	100 PUNTI	
3.000,01€ - 6.000,00€	90			
6.000,01€ - 9.000,00€	80			
9.000,01€ - 12.000,00€	70			
12.000,01€ - 15.000,00€	60			
15.000,01€ - 18.000,00 €	50			
Oltre i 18.000,01€	40			
TOTALE PUNTI A) + B) + C)				

Per ogni graduatoria accederanno prioritariamente, in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Ambito di Castellanza, le persone che non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium);

I punteggi attribuiti ad ogni istanza determineranno l'ordine di inserimento nella graduatoria di appartenenza al cui interno verranno applicate le ulteriori priorità sopra elencate.

Per la definizione del posto in graduatoria, a parità di punteggio:

- Per l'“area disabili”, prevale l'ISEE inferiore;
- Per l'“area anziani”, prevale la maggiore età anagrafica del richiedente.

Si specifica che il punteggio massimo nella valutazione degli indicatori è pari a 340 punti.

La valutazione delle domande e la stesura della relativa graduatoria verrà effettuata da una commissione istituita presso l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Alle istanze incomplete, mancanti della documentazione utile alla valutazione, verrà assegnato il punteggio solo in riferimento agli indicatori per i quali la valutazione è resa possibile dalla documentazione allegata (e/o dai dati trasmessi attraverso i canali informatici a cura dell'assistente sociale).

Le priorità non verranno assegnate se non precisamente indicate nella domanda di accesso e/o se indicate in modo scorretto.

La quantificazione dei beneficiari verrà definita in relazione alle risorse destinate a tale misura. Il numero di mensilità riconosciute ai destinatari dei buoni verrà definito sulla base del numero totale di ammessi alla graduatoria d'Ambito, fino ad un massimo di 12 mensilità.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, previa comunicazione ai Comuni, provvede all'erogazione mensile del buono ai beneficiari, che **decorre dal mese di pubblicazione del presente avviso (maggio 2020).**

I Comuni di residenza si fanno carico di avvisare tempestivamente di ogni cambiamento del profilo del richiedente l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per gli opportuni provvedimenti.

ART.6 – VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

L'erogazione del buono sociale sarà revocata dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, su proposta dell'assistente sociale comunale, in seguito a:

- perdita dei requisiti di accesso, così come definiti all'art. 2 del presente Avviso;
- cambio di residenza del beneficiario per trasferimento in un Comune non compreso nel territorio dell'Ambito territoriale di Castellanza;
- decesso del beneficiario;
- mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel PAI.

ART. 7 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRESENTE BANDO

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte del personale dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona relativamente ai profili qualitativi e quantitativi degli interventi e dei progetti attivati tramite i buoni sociali per pervenire ad una lettura dei bisogni di ogni area individuata. Il budget assegnato a tale misura, così come i requisiti di accesso approvati

dall'Assemblea dei Sindaci in data 16/04/2020, potranno essere oggetto di rimodulazione, alla luce dell'andamento generale e specifico delle misure previste dalle DGR 2720/2019 – 2862/2020 – 3055/2020 nel corso dell'intera annualità.

ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- **l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo email: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di **accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.